



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 339/2006/2^ Area - Elettorale

Parma, 2 maggio 2006

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Ai Signori Segretari comunali dei Comuni
della provincia

LORO SEDI

e, per conoscenza

Ai Signori Presidenti delle Commissioni
Elettorali Circondariali

LORO SEDI

Al Signor Presidente del Tribunale di

PARMA

TRAMITE TELEFAX

Oggetto: Referendum popolare di cui all'art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla parte II della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005.

Indizione dei comizi per domenica 25 giugno 2006.

Revisione dinamica straordinaria liste elettorali. Accertamento buono stato urne, cabine, ecc.. Affissione manifesto indizione referendum. Spedizione cartolina-avviso.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive di seguito la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - numero 94/2006 in data 28 aprile 2006:

“”” Si comunica che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2006 di convocazione dei comizi per domenica 25 giugno 2006, relativo allo svolgimento del referendum popolare previsto dall'art. 138 della Costituzione per l'approvazione della legge costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, recante modifiche alla parte seconda della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 16 aprile 2002, n. 62, le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 25 giugno e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 26 giugno 2006, mentre le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi e l'accertamento del numero dei votanti.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di voler prendere contatti, nell'ambito delle rispettive Province, con i Presidenti dei tribunali presso i quali, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, **entro il 40° giorno successivo alla data del decreto presidenziale in oggetto, dovranno costituirsi gli uffici provinciali per il referendum.**

A) REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI

Con la presente, si dispone l'immediato inizio in tutti i Comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Ai fini della regolare esecuzione di tale revisione, si prega d'impartire immediate istruzioni telegrafiche affinché gli ufficiali elettorali - organi collegiali, o monocratici in caso di delega delle funzioni nei comuni inferiori a 15.000 abitanti - procedano subito, e comunque **non oltre venerdì 5 maggio 2006**, sesto giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro Comune la cui procedura di trasferimento si sia perfezionata.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere inviate per telegrafo **non oltre il predetto termine del 5 maggio** al Comune di immigrazione, per consentire a quest'ultimo la tempestiva iscrizione dei nomi degli elettori nelle proprie liste.

Il Comune di emigrazione dovrà indicare anche, ove possibile, il numero della tessera elettorale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del Comune di immigrazione, il quale è tenuto a ritirare la tessera già in possesso dell'elettore ed a conservarla nel fascicolo personale del medesimo (art. 4 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 11 maggio, giorno in cui presso ogni Comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficiale elettorale del comune stesso dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri Comuni.

Come reso noto con circolare n. 78 del 14 aprile 2005, ai sensi dell'art. 32, commi quinto e sesto, del D.P.R. 223/67, come modificato dall'art. 7-quinquies della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, i Comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura degli ufficiali elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro Comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, non dovranno più notificare direttamente agli elettori interessati, a mezzo del servizio postale o avvalendosi degli appositi modelli, l'avvenuta cancellazione o iscrizione, bensì dovranno depositare i relativi provvedimenti nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici.

Resta inteso che, come già detto, il Comune di emigrazione dovrà comunque dare notizia dell'avvenuta cancellazione al Comune di immigrazione, ai fini della conseguente iscrizione, da parte di quest'ultimo, nelle proprie liste, dell'elettore interessato, utilizzando il modello 3-D/a allegato alla richiamata circolare n. 78 del 14 aprile 2005.

Sino all'anzidetto termine dell' 11 maggio l'ufficiale elettorale medesimo dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, numeri 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 21 maggio, decimo giorno successivo a quello di affissione del predetto manifesto, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, l'ufficiale elettorale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che – pur essendo compresi nelle liste elettorali – nel primo giorno fissato per la consultazione (domenica 25 giugno 2006) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 26 maggio, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, numero 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 10 giugno, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sarà provveduto alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Le SS.LL., nel partecipare i contenuti di cui alla presente lettera A) ai Comuni delle rispettive province e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali, vorranno altresì vigilare affinché gli ufficiali elettorali dei Comuni provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e speditezza, raccomandando che le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso al suindicato giorno di **venerdì 5 maggio 2006**, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto, e richiamando l'attenzione dei medesimi Comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, concernente le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

B) ACCERTAMENTO ESISTENZA E BUONO STATO DI URNE, CABINE E ALTRO MATERIALE OCCORRENTE PER L'ARREDAMENTO DEI SEGGI

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i Sindaci dei comuni, o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957 – come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 – devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

L'urna da usare deve essere quella di cartone di colore bianco recante lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, alla applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione e che recherà una dicitura riferita alla consultazione in oggetto.

Il colore della scheda di voto e dell'etichetta autoadesiva verrà determinato e comunicato successivamente. Le relative forniture verranno approntate dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

C) AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI

Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **giovedì 11 maggio 2006**, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. 361/1957 citato, a cura dei Sindaci dei comuni, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi con le date e gli orari della votazione.

Si resta in attesa di ricevere, a suo tempo, espressa assicurazione in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i Comuni delle rispettive provincie.

D) SPEDIZIONE CARTOLINA-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro mercoledì 31 maggio 2006**, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e dell'art. 23 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, i Comuni di iscrizione elettorale devono spedire la cartolina-avviso recante l'indicazione della data della votazione esclusivamente agli elettori residenti all'estero (sia iscritti in AIRE che temporaneamente all'estero ex art. 3 sexies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) che abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia oppure che risiedano in Stati con i quali non si siano concluse intese in forma semplificata o la cui situazione non garantisca l'esercizio per via postale del diritto di voto.

Nel fare riserva anche qui di ulteriori specifiche istruzioni, si fa presente fin d'ora che alla fornitura di tali cartoline-avviso - in duplice modello, di cui uno per i residenti all'estero "optanti" per il voto in Italia e l'altro per gli elettori all'estero impossibilitati, per i motivi anzidetti, ad esprimere il voto per corrispondenza - provvederà lo stesso Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato."''''

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL VICEPREFETTO
DIRIGENTE DELLA 2^ AREA
(Zasa)